



ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES) UNICA PER IL SUD

Il **decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124** c.d. *“D.L. Sud”* (coordinato con la **legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162**), rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”*, introduce, a partire dal 1° gennaio 2024, la *“Zona Economica Speciale (ZES)”* del Mezzogiorno per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L’obiettivo di questa disposizione è quello di creare degli incentivi per la crescita ed il consolidamento economico delle aree del Sud d’Italia, per renderle maggiormente idonee allo sviluppo ed alla crescita del sistema produttivo.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una *zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.*

A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la *“Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES UNICA”* per il rilancio dell’economia delle regioni del Mezzogiorno. **L’intero territorio del Sud d’Italia diventerà, pertanto, un’unica Zona economica speciale.**

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

Il credito è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa fissato a **1,8 miliardi di euro** dalla Legge di bilancio 2024.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari, realizzati **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024** nel **limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.**

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

La misura massima è così definita per le grandi imprese:

- **15%** per le aree dell’**Abruzzo** che rientrano nella Carta degli Aiuti;
- **30%** per le Regioni **Molise, Basilicata e Sardegna** (per alcune zone della Sardegna è aumentata di un ulteriore 10%);
- **40%** per la **Campania, Calabria, Sicilia e Puglia** (per alcune zone della Puglia è aumentata di un ulteriore 10%).

Tali massimali risultano incrementati di 10 punti percentuali per le medie imprese e 20 punti per le piccole imprese con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle imprese di medie dimensioni e alle piccole imprese.



	GRANDI IMPRESE	MEDIE IMPRESE	PICCOLE IMPRESE
Campania, Puglia*, Calabria e Sicilia	40%	50%	60%
Basilicata, Sardegna*, Molise	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%

** in alcune zone della Puglia e in alcuni Comuni della Sardegna, l'intensità è aumentata di un ulteriore 10%.*

	GRANDI IMPRESE	MEDIE IMPRESE	PICCOLE IMPRESE
Taranto	50%	60%	70%
SUD Sardegna*	40%	50%	60%

**(solo i seguenti comuni): Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.*

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta ZES, i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, **che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a strutture produttive delle aree assistite.**

L'agevolazione **non si applica** ai soggetti che operano nei settori dell'**industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.** L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in **stato di liquidazione** o di **scioglimento** ed alle **imprese in difficoltà** come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché, all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.



Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il progetto di investimento iniziale attiene, in particolare le seguenti fattispecie:

- a) la creazione di un nuovo stabilimento;
- b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- d) un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tali investimenti.

REVOCA DEL CREDITO

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono di smessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitata l'opzione di riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

CUMULABILITA'

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

PORTALE WEB DELLA ZES UNICA

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, **è istituito presso la Struttura di missione**, il portale web della ZES unica. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES.

SPORTELLO UNICO DIGITALE ZES - S.U.D. ZES

È istituito, presso la Struttura di missione lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale **confluiscono gli sportelli unici digitali attivati**, al quale **sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)**.

Nell'ambito dell'area della ZES unica, il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:



- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

- ❖ per le **attività localizzate o da localizzare nei territori delle zone economiche speciali come già definite** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, **agli sportelli unici digitali** attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017;
- ❖ per le **attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica**, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i commissari straordinari territorialmente competenti.

AUTORIZZAZIONE UNICA

Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa **istanza allo sportello unico digitale allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.**

Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Su richiesta delle amministrazioni competenti, **entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza** e previa verifica della completezza documentale, **il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa**, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, **il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni**. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata. Alla conferenza di servizi si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è



fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- b) l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;
- c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione.

Tali disposizioni si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Le stesse disposizioni non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.